



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

18.434

Iniziativa parlamentare
Rendere finalmente perseguibile l'adescamento in rete di
minorenni
Rapporto esplicativo della Commissione degli affari giuri-
dici del Consiglio nazionale

del 2 luglio 2026

Compendio

Il presente progetto mira a completare il diritto penale affinché le comunicazioni di un adulto con una persona minore di sedici anni siano espressamente perseguibili penalmente se sono intraprese a scopo di eccitazione sessuale dell'adulto e in maniera atta a perturbare lo sviluppo sessuale del fanciullo. L'obiettivo è di rafforzare il dispositivo penale vigente migliorando la tutela dei fanciulli vittime di comunicazioni a carattere sessuale, a prescindere che gli autori agiscano tramite tecnologie d'informazione e di telecomunicazione («grooming») o nella vita reale. La scelta di una formulazione tecnologicamente neutra è pertanto finalizzata a estendere la protezione a ogni tipologia di comunicazione. L'intento è inoltre anche di garantire che nuovi avanzamenti tecnologici ancora imprevedibili non ostacolino l'applicabilità della norma penale in futuro.

Situazione iniziale

Il diritto vigente punisce le comunicazioni di un adulto con un fanciullo, che avvengano o meno tramite tecnologie dell'informazione e della telecomunicazione (TIC), se sono qualificabili quali atti sessuali con fanciulli (art. 187 n. 1 secondo o terzo comma CP), pornografia (art. 197 cpv. 1 CP), molestie sessuali (art. 198 CP) o se rappresentano un atto preparatorio a un incontro nella vita reale (art. 187 n. 1 primo comma in combinato disposto con l'art. 22 CP). Per contro, le conversazioni tra un adulto e una persona minore di sedici anni restano impunte se non rientrano in tali fattispecie. Di conseguenza, al momento non sono penalmente perseguibili gli scambi tra un fanciullo e un adulto se quest'ultimo, puramente a scopo di eccitazione sessuale, riesce ad abordare temi a carattere sessuale con il fanciullo avvalendosi in particolare della manipolazione psicologica e sfruttandone l'immaturità emotiva.

La genesi del progetto ha evidenziato la necessità di colmare una lacuna del diritto penale adottando una disposizione specifica che rafforzi la tutela dei fanciulli condannando le comunicazioni con un adulto atte a metterne in pericolo lo sviluppo sessuale.

Contenuto del progetto

La Commissione propone di integrare il Codice penale affinché il reato di comunicazione a carattere sessuale con fanciulli sia punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria. La nuova norma penale sarà classificata tra i reati contro l'integrità sessuale.

Rapporto

1 Genesi del progetto

1.1 Iniziativa parlamentare

Il 14 giugno 2018 Viola Amherd, allora consigliera nazionale, ha depositato in Consiglio nazionale l'iniziativa parlamentare 18.434 intitolata:

Rendere finalmente perseguibile l'adescamento in rete di minorenni.

Nella motivazione, la consigliera ha indicato che i fanciulli devono essere protetti dagli abusi in rete. Vi ha inoltre precisato che per adescamento in rete («cybergrooming») si intendono gli approcci mirati compiuti da un adulto su Internet allo scopo di stabilire contatti sessuali con minori. Nella motivazione si legge inoltre che i ragazzi devono essere tutelati dagli abusi in rete e che gli adulti non devono poter avere contatti a carattere sessuale in rete con un minorenne senza essere perseguibili penalmente. Le disposizioni penali vigenti non sarebbero sufficienti. Una nuova norma penale o una modifica delle norme esistenti sarebbe quindi necessaria per perseguire penalmente l'adescamento in rete. Un tale reato dovrebbe essere perseguito d'ufficio.

La Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale (di seguito CAG-N o Commissione) ha esaminato l'iniziativa parlamentare il 29 agosto 2019 e vi ha dato seguito, conformemente all'articolo 109 capoverso 2 della legge del 13 dicembre 2002¹ sul Parlamento (LParl), con 17 voti a favore, 6 contrari e 1 astensione. La Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati (di seguito CAG-S) ha aderito alla decisione il 29 ottobre 2019 con 9 voti a favore, 2 contrari e 2 astensioni. La CAG-N è stata quindi incaricata di sottoporre al Consiglio nazionale un progetto di atto entro due anni (art. 111 cpv. 1 LParl). Su sua richiesta, il Consiglio nazionale ha prorogato di due anni il termine per l'elaborazione del progetto a tre riprese, il 17 dicembre 2021², il 22 dicembre 2023³ e il 19 dicembre 2025⁴.

La Commissione ha elaborato un progetto preliminare che ha adottato all'unanimità nella sua seduta del 2 luglio 2026. Ha contestualmente deciso di indire una procedura di consultazione in conformità dell'articolo 5 della legge del 18 marzo 2005⁵ sulla consultazione (LCo). Nei suoi lavori è stata assistita dall'Ufficio federale di giustizia.

1.2 Precedente parere del Consiglio federale

Il 29 novembre 2018 Yvonne Feri ha depositato in Consiglio nazionale l'interpellanza 18.4121 «Sempre più bambini vengono abordati da estranei in Internet. Come interviene il Consiglio federale?». L'autrice domandava quali mezzi e misure il Consiglio

¹ RS 171.10

² Boll. Uff. 2021 N 2707

³ Boll. Uff. 2023 N 2583

⁴ Boll. Uff. 2025 N 2482

⁵ RS 172.061

federale intendesse adottare per reagire «all'aumento significativo delle molestie sessuali nei confronti dei minori e del cibergrouting» e se fossero necessari adeguamenti legislativi.

Nel suo parere del 20 febbraio 2019 il Consiglio federale ha rinviato al suo messaggio del 4 luglio 2012⁶ concernente l'approvazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuali (Convenzione di Lanzarote) e la sua trasposizione (modifica del Codice penale; 12.066). In esso indicava già che, a suo avviso, i bambini e gli adolescenti in Svizzera beneficiano di una protezione penale sufficiente e che non era necessario introdurre una nuova norma penale contro le molestie sessuali in Internet. Il Consiglio federale rilevava inoltre che l'adozione di una nuova disposizione penale in materia di scambi in rete a motivazione sessuale (*grooming in senso lato*) avrebbe anticipato notevolmente il momento della punibilità, poiché atti preparatori sarebbero stati di fatto criminalizzati, e che non ne ravvisava la necessità⁷.

Il Consiglio federale ha confermato tale valutazione nella sua risposta all'interpellanza Feri nel 2019, precisando che il diritto penale in vigore consentiva di perseguire penalmente la maggior parte dei comportamenti rientranti nel fenomeno dell'adescamento di fanciulli in rete (detto «grooming»). Osservava, inoltre, che il superamento della soglia del tentativo di reato, ad esempio di atti sessuali con fanciulli o di reati di pornografia, era già punibile. Sarebbe questo il caso se l'instaurazione di un contatto con un fanciullo fosse accompagnata dalla preparazione concreta di un incontro, o laddove in una comunicazione in rete il fanciullo fosse esposto a testi o immagini pornografiche, o ad atti sessuali in diretta, o fosse indotto a compiere tali atti.

1.3 Lavori della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati nell'ambito della revisione del diritto penale in materia sessuale

Il 25 aprile 2018 il Consiglio federale ha sottoposto all'Assemblea federale il suo messaggio concernente l'armonizzazione delle pene e l'adeguamento del diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni (18.043)⁸. Su richiesta della CAG-S, il Consiglio degli Stati ha deciso, il 9 giugno 2020, di trattare tutte le disposizioni relative al diritto penale in materia sessuale in un progetto distinto (oggetto 3)⁹. La CAG-S ha incaricato l'Ufficio federale di giustizia di elaborare un progetto preliminare di legge federale sulla revisione del diritto penale in materia sessuale, sottoposto a consultazione nella primavera del 2021¹⁰.

Il progetto preliminare introduceva in particolare un nuovo reato relativo al «cybergrooming», utilizzando la formulazione «Adescamento di fanciulli per scopi sessuali» al fine di evitare l'anglicismo. L'articolo 197a PP-CP riportava quanto segue:

6 FF 2012 6761

7 FF 2012 6761

8 FF 2018 2345

9 Boll. Uff. 2020 S 421

10 La documentazione è disponibile all'indirizzo www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione concluse > 2021 > Parlamento.

«Chiunque propone un incontro a una persona minore di sedici anni con l'intenzione di commettere un reato ai sensi dell'articolo 187 numero 1, primo comma o 197 capoverso 4 ed effettua preparativi per tale incontro, è punito con una pena pecuniaria.

L'articolo 187 numeri 2 e 3 è applicabile per analogia.

Chi spontaneamente desiste dal portare a termine i preparativi è esente da pena.».

Nel rapporto esplicativo¹¹, la CAG-S distingueva l'*adescamento di fanciulli in senso stretto* dall'*adescamento di fanciulli in senso lato*. L'*adescamento di fanciulli in senso stretto* era direttamente disciplinato dall'articolo 197a PP-CP, che mirava a perseguire penalmente gli atti di un adulto che entri in contatto con un bambino o un adolescente mediante tecnologie dell'informazione e della telecomunicazione (TIC) per il conseguimento di un incontro fisico con lo scopo di perpetrare abusi sessuali. In tale ambito, l'*adescamento di fanciulli* comprende unicamente la preparazione dell'abuso attraverso comportamenti tesi a ottenere un vero e proprio incontro. La norma penale prevista nel progetto preliminare era formulata in termini tecnologicamente neutri e non si riferiva all'utilizzo di una particolare forma di comunicazione moderna. L'*adescamento di fanciulli in senso lato*, ossia le semplici discussioni a carattere sessuale, non era compreso nel progetto di revisione del diritto penale in materia sessuale¹².

Una netta maggioranza di partecipanti alla consultazione ha accolto con favore l'introduzione di una fattispecie distinta per il grooming, ritenendo che avrebbe costituito un contributo efficace alla protezione dei fanciulli¹³. Malgrado tale sostegno, la CAG-S ha deciso, senza voti contrari e con un'astensione, di non integrare tale disposizione nel suo progetto¹⁴. Ha reputato che l'*adescamento di fanciulli in senso stretto* fosse già ampiamente punibile – a titolo di tentativo – secondo il diritto in vigore e che codificare questa situazione giuridica in una nuova fattispecie separata avrebbe di fatto anticipato solo di poco il momento della punibilità e ampliato solo leggermente il campo di applicazione¹⁵.

Una proposta di norma distinta al Consiglio degli Stati, corrispondente materialmente all'articolo del progetto preliminare ma numerata 197b PP-CP, è stata respinta di stretta misura con 21 voti a favore, 18 contrari e 4 astensioni¹⁶.

Al Consiglio nazionale, invece, la proposta ha trovato ampio sostegno: la CAG-N ha integrato l'articolo 197b nel progetto con 21 voti a favore, 1 contrario e 2 astensioni, classificando tuttavia l'*adescamento* ivi definito come reato perseguibile a querela di parte. In assenza di proposta di minoranza, il Consiglio nazionale l'ha adottato tacitamente nella sessione invernale 2022¹⁷. In sede di appianamento delle divergenze si è per finire imposto il Consiglio degli Stati, pertanto il testo adottato nella votazione

¹¹ Rapporto esplicativo, Diritto penale in materia sessuale, n. 3.12.

¹² Rapporto esplicativo, Diritto penale in materia sessuale, n. 3.12.

¹³ Rapporto sui risultati della procedura di consultazione, Diritto penale in materia sessuale, n. 4.16.1.

¹⁴ FF 2022 688

¹⁵ FF 2022 687

¹⁶ Boll. Uff. 2022 S 504

¹⁷ Boll. Uff. 2022 N 2141

finale sul nuovo diritto penale in materia sessuale non conteneva alcuna disposizione relativa al grooming¹⁸.

1.4 Lavori della Commissione in vista di un progetto preliminare

A seguito della conclusione dei lavori relativi al nuovo diritto penale in materia sessuale la CAG-N ha ripreso senza indugio l'esame dell'attuazione dell'iniziativa parlamentare (Amherd) Bregy 18.434. Per la sua seduta del 13 febbraio 2025 ha proceduto ad audizioni dei rappresentanti dei Cantoni, dei ministeri pubblici, di organizzazioni giovanili, di esperti, nonché di rappresentanti di reti sociali e di altri servizi online.

Ha inoltre esaminato l'opportunità di un'attuazione congiunta con l'iniziativa parlamentare Suter 20.445 «Cyberbullismo. Una nuova fattispecie penale», considerato che anche questa iniziativa riguarda comportamenti il cui potenziale di pericolosità deriva in larga parte dall'utilizzo di Internet e dei moderni mezzi di comunicazione. La Commissione ha pertanto analizzato, in linea generale, se fosse opportuno, in deroga al principio di neutralità tecnologica del diritto penale, orientare alcune disposizioni specificamente verso le forme di comunicazione digitali.

Al termine della valutazione delle audizioni la Commissione ha deciso di trattare separatamente le due iniziative e di mantenere il principio di una formulazione tecnologicamente neutra del diritto penale, in modo da garantire l'inclusione di nuovi mezzi tecnologici.

Inoltre, l'introduzione di un reato di grooming è stata esplicitamente sostenuta, nella misura in cui il progetto è inteso a punire l'adescamento di fanciulli in senso lato. Al riguardo, le audizioni hanno fornito un impulso decisivo alla Commissione. Mentre le riflessioni precedenti ponevano l'accento su una punibilità anticipata, fondata sull'intenzione di commettere un reato e sui relativi atti preparatori, la Commissione ha successivamente orientato i suoi lavori verso la repressione della comunicazione sessualizzata con bambini e adolescenti a scopo di eccitazione sessuale dell'adulto.

2 Situazione iniziale

2.1 Definizione di adescamento di fanciulli in rete («cybergrooming»)

Non esiste una definizione unica e consensuale di «cybergrooming», chiamato anche «grooming» o adescamento di fanciulli in rete. Inoltre, viene fatta distinzione tra l'utilizzo del termine in senso lato o in senso stretto¹⁹.

Da un lato, il *grooming in senso stretto* è definito come l'adescamento di fanciulli tramite un contatto via Internet o tramite mezzi di telecomunicazione con l'obiettivo

¹⁸ FF 2023 1521

¹⁹ Meyer, pag. 225; Vuille/Perrier Depeursinge/Arnal, pag. 45.

di preparare il fanciullo a un incontro nella vita reale (n. 1.3). In questo contesto, i contatti tra l'adulto e la sua vittima sono percepiti come azioni preparatorie a un atto sessuale o alla produzione di materiale pedopornografico²⁰.

Il *grooming in senso lato* è per contro definito come il fatto che un adulto cerca e intrattiene con un fanciullo, per mezzo delle TIC, contatti a carattere sessuale inappropriato, senza che però sussistano ancora le condizioni di un atto sessuale o della produzione di pedopornografia. Diversamente dal *grooming in senso stretto*, queste condotte non sono necessariamente finalizzate a un incontro nella vita reale²¹. Il Tribunale penale federale definisce il *grooming in senso lato* come il comportamento di un adulto verso un bambino o un adolescente che, tramite le TIC, mira a stabilire un contatto con una motivazione sessuale²².

In tale quadro, l'adulto agisce molto spesso su chat in rete, in particolare su forum di discussione o sistemi di messaggistica privata disponibili nelle reti sociali o nei giochi online²³. In genere fa domande insistenti al fanciullo sulla sua sessualità (p. es. esperienze, desideri o fantasie) e sullo sviluppo del suo corpo (p. es. crescita del seno, presenza di peli)²⁴. È inoltre comune che cerchi di ottenere materiale sessuale autoprodotta dalla sua vittima o che la corrompa offrendole denaro per ottenere tali contenuti²⁵.

Per conseguire i suoi scopi, in una prima fase l'autore del reato usa generalmente la manipolazione psicologica, sfruttando le vulnerabilità del fanciullo e la sua frequente mancanza di esperienza. In tale contesto, si presenta spesso come una persona di fiducia o un mentore, dichiarando la volontà di aiutare il fanciullo a comprendere la propria sessualità. Questa strategia mira a instaurare una relazione stretta, o addirittura un rapporto di esclusività, a far abbassare la guardia al fanciullo e a creare una dipendenza emotiva nella vittima²⁶. Tale metodo consente inoltre all'autore di informarsi sulla psicologia della vittima scelta e di verificarne il livello di isolamento²⁷. Sarà così più facile per l'autore ottenere dal fanciullo un contenuto o una discussione a carattere sessuale²⁸.

²⁰ Zermatten, CR CP II, art. 187 N 45; Muggli, *Sexualdelikte im und über das Internet*, pag. 358; Fontanive/Simmler, pagg. 485, 489.

²¹ Muggli, *Heisse Gespräche mit Minderjährigen*, pag. 2; Meyer, pagg. 225, 227–229; Fontanive/Simmler, pag. 490.

²² Sentenza del TPF BG.2017.34 del 29 dicembre 2017, consid. 4.2.; cfr. Vuille/Perrier Depeursinge/Arnal, pagg. 45–46.

²³ Vuille/Perrier Depeursinge/Arnal, pag. 45; rapporto in adempimento del Po. 19.4111, pag. 9.

²⁴ Muggli, *Im Netz ins Netz*, pag. 114; Muggli, *Sexualdelikte im und über das Internet*, pag. 360.

²⁵ Muggli, *Heisse Gespräche mit Minderjährigen*, pag. 2; Muggli, *Sexualdelikte im und über das Internet*, pag. 359; definizione a cura di Protezione dell'infanzia svizzera, *Come funziona il cybergrooming*, disponibile all'indirizzo www.kinderschutz.ch > Argomento > Violenza sessuale > Sviluppo sessuale e violenza digitale sessualizzata > Violenza sessuale digitale > Cybergrooming.

²⁶ Meyer, pag. 225; Muggli, *Sexualdelikte im und über das Internet*, pag. 360; Fontanive/Simmler, pag. 487; rapporto in adempimento del Po. 19.4111, pag. 9; definizione a cura di Protezione dell'infanzia svizzera, v. nota 25.

²⁷ Meyer, pag. 225.

²⁸ Vuille/Perrier Depeursinge/Arnal, pag. 46; Meyer, pag. 25; definizione a cura di Protezione dell'infanzia svizzera, v. nota 25.

2.2 Diffusione del «cybergrooming» in Svizzera

Diversi studi dimostrano la diffusione dei reati sessuali in rete commessi contro fanciulli e, più in particolare, l'aumento dei casi di grooming registrato negli ultimi anni.

Uno studio realizzato da esperti su mandato dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) nel 2022 denuncia un aumento dei reati sessuali in rete contro minori. Lo studio rileva inoltre che l'onnipresenza di strumenti digitali offre mezzi e opportunità aggiuntivi per commettere azioni malintenzionate e che i fanciulli che hanno accesso a dispositivi digitali e a Internet in tenera età (sotto i 10 anni) spesso non riconoscono i rischi che corrono in rete²⁹. Il Tribunale penale federale ha peraltro riconosciuto che Internet facilita le attività di pedocriminalità e che le nuove tecnologie rendono molto più semplice avvicinare i fanciulli e conquistarne la fiducia³⁰.

Lo studio JAMES (Giovani, attività, media – rilevamento Svizzera), condotto ogni due anni in Svizzera dal 2010, raccoglie dati di oltre mille giovani di età compresa tra i 12 e i 19 anni riguardo al loro utilizzo di media audiovisivi e alla loro esperienza in rete³¹. Già nel 2022 il rapporto sui risultati dello studio indicava che la metà dei giovani interpellati dichiarava di essere stata avvicinata online da sconosciuti con intenti sessuali indesiderati e un terzo degli adolescenti era già stato invitato almeno una volta da un estraneo a inviare foto erotiche di sé³². Nel 2024, il 36 per cento dei giovani riferiva di aver ricevuto almeno una volta domande sull'aspetto del proprio corpo, il 33 per cento di aver avuto a che fare con sconosciuti che volevano parlare di sesso, il 32 per cento di essere stato avvicinato con intenti sessuali e il 26 per cento di essere stato incoraggiato a inviare foto erotiche³³.

Questi numeri mettono in evidenza un aumento notevole e costante dei casi di molestie sessuali in rete rispetto allo stesso studio JAMES del 2014, in cui solo il 19 per cento dei giovani interpellati riportava di esserne stato vittima³⁴.

Il rapporto annuale Statistica criminale di polizia (SCP), del 2025, conferma tale riscontro, attestando che i casi di «cybergrooming» registrati dalla polizia in Svizzera sono aumentati del 18 per cento nel 2025 rispetto all'anno precedente³⁵.

In conclusione, l'iniziativa parlamentare (Amherd) Bregy 18.434 come pure i successivi lavori della Commissione rispondono alla necessità di rafforzare la tutela dei bambini e degli adolescenti contro l'aumento dei crimini sessuali in rete in una società sempre più digitale.

²⁹ Caneppele et al., pagg. 65–66.

³⁰ Sentenza del TPF BG.2017.34, del 29 dicembre 2017, consid. 4.2.

³¹ Studio JAMES 2022, pag. 5; studio JAMES 2024, pag. 2.

³² Studio JAMES 2022, pag. 60.

³³ Studio JAMES 2024, pag. 67.

³⁴ Studio JAMES 2022, pag. 67; studio JAMES 2024, pag. 67.

³⁵ SCP, rapporto annuale 2025, pag. 52.

2.3 L'adescamento in rete di fanciulli nel diritto vigente

2.3.1 Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuali

La Convenzione di Lanzarote³⁶ è entrata in vigore per la Svizzera il 1° luglio 2014. Stabilisce in maniera completa le forme di abuso sessuale su fanciulli che devono essere criminalizzate e mira a tutelare lo sviluppo sessuale dei bambini e degli adolescenti in tutta Europa³⁷.

L'articolo 23 della Convenzione di Lanzarote stabilisce che gli Stati contraenti devono rendere punibile l'adescamento di fanciulli per scopi sessuali (*grooming in senso stretto*) adottando una specifica disposizione. Devono pertanto essere rese punibili solo le comunicazioni in rete con un fanciullo a scopo sessuale qualora siano le premesse di un abuso fisico nella vita reale. Di conseguenza, la Convenzione non obbliga gli Stati contraenti a punire penalmente i comportamenti rientranti nel *grooming in senso lato*³⁸.

Tuttavia, il 17 giugno 2015 il Comitato delle Parti contraenti della Convenzione di Lanzarote ha adottato un parere interpretativo sull'articolo 23 della Convenzione e una relativa nota esplicativa in merito all'adescamento di fanciulli per scopi sessuali tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione («grooming»)³⁹. Tale parere invita gli Stati contraenti a perseguire penalmente il grooming anche quando non costituisce una tappa preliminare a un futuro incontro nella vita reale⁴⁰.

Nella sua interpretazione, il Comitato ha tenuto conto del fatto che i fanciulli possono essere esposti a rischi in rete identici a quelli che corrono nella vita reale⁴¹ e che gli atti che conducono a un abuso sessuale commesso esclusivamente in rete tendono a non essere sufficientemente riconosciuti come reati e a restare impuniti⁴².

La Svizzera non ha adottato alcuna disposizione legale che punisca espressamente il «cybergrooming» in senso stretto⁴³. Ha quindi formulato una riserva rispetto all'applicazione dell'articolo 23 della Convenzione di Lanzarote in occasione della sua ratifica nel 2014⁴⁴. Il Consiglio federale ha infatti ritenuto che il sistema in vigore fosse sufficiente⁴⁵.

³⁶ RS 0.311.40

³⁷ Rapporto in adempimento del Po. 19.4111 (disponibile in tedesco e francese), pag. 4; Fontanive/Simmler, pagg. 492–493. Tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa nonché la Tunisia e la Federazione Russa aderiscono alla Convenzione di Lanzarote; l'elenco completo è disponibile all'indirizzo www.coe.int > Droits humains > Droit des enfants > Comités > Comité de Lanzarote > Membres du Comité.

³⁸ Meyer, pag. 225; Muggli, *Heisse Gespräche mit Minderjährigen*, pag. 3; Vuille/Perrier Depeursinge/Arnal, pag. 47.

³⁹ Parere interpretativo del Comitato di Lanzarote sul grooming.

⁴⁰ Parere interpretativo del Comitato di Lanzarote sul grooming, n. 20

⁴¹ Parere interpretativo del Comitato di Lanzarote sul grooming, n. 8.

⁴² Parere interpretativo del Comitato di Lanzarote sul grooming, n. 11.

⁴³ Zermatten, CR CP II, art. 187 N 45; Vuille/Perrier Depeursinge/Arnal, pag. 47.

⁴⁴ RS 0.311.40, Riserve e dichiarazioni.

⁴⁵ FF 2012 6761, in particolare 6812–6813; v. anche n. 1.2.

2.3.2 Codice penale

2.3.2.1 *Grooming in senso stretto*

Il diritto penale vigente criminalizza il *grooming in senso stretto* come tentativo di compiere atti sessuali con un fanciullo o di produrre materiale pedopornografico⁴⁶. La punibilità passa quindi dall'applicazione congiunta degli articoli 22 CP e, alternativamente 187 o 197 CP⁴⁷.

Il Tribunale federale ha infatti riconosciuto che chiunque, con l'intento di commettere atti sessuali su una persona minore di sedici anni, prenda con quest'ultima un appuntamento nell'ambito di uno scambio su Internet e vi si rechi, non è colpevole di atti preparatori ma di tentativo⁴⁸. Il tentativo ha inizio quando l'autore lascia il mondo virtuale per un incontro nella vita reale⁴⁹.

2.3.2.2 *Grooming in senso lato*

Nel diritto svizzero non esiste attualmente alcuna disposizione legale che consenta di punire il *grooming in senso lato*⁵⁰.

Cionondimeno, alcune fattispecie possono consentire di farvi rientrare una parte dei comportamenti che costituiscono adescamento di fanciulli in senso lato, a condizione che oltrepassino una certa soglia di gravità⁵¹.

Esposizione dei fanciulli alla pornografia (art. 197 cpv. 1 CP)

L'articolo 197 capoverso 1 CP punisce il fatto di rendere accessibile a un fanciullo oggetti o rappresentazioni pornografici, indipendentemente dal mezzo utilizzato⁵².

Questa fattispecie può essere considerata in casi di grooming in cui l'autore invia a un fanciullo, tramite una conversazione in rete, contenuti pornografici che mostrano i propri organi genitali o illustrano atti sessuali⁵³.

In tale contesto l'autore può essere perseguito penalmente in applicazione dell'articolo 197 capoverso 1 CP anche se invia testi, a condizione che questi descrivano atti sessuali in modo chiaro e dettagliato⁵⁴. Il testo deve essere tale, per il suo carattere

⁴⁶ Rapporto in adempimento del Po. 19.4111 (disponibile in tedesco e francese), pagg. 4–5; DTF **131** IV 100, consid. 7–8.

⁴⁷ Rapporto in adempimento del Po. 19.4111 (disponibile in tedesco e francese), pagg. 4–5; Zermatten, art. 187 N 45.

⁴⁸ DTF **131** IV 100, consid. 8.2; decisione del Tribunale federale 6B_874/2105 del 27 giugno 2016, consid. 2.1; DTF **134** IV 266, consid. 3.9; cfr. anche Zermatten, CR CP II, art. 187 N 45; Vuille/Perrier Depeursinge/Arnal, pag. 47; Fontanive/Simmler, pag. 497.

⁴⁹ DTF **131** IV 100, consid. 8.2; cfr. Muggli, *Im Netz ins Netz*, pag. 72 segg., che propone un'analisi dettagliata e critica della DTF **131** IV 100. Al riguardo cfr. anche Albrecht, pag. 751 segg.

⁵⁰ Métille/Meyer, pag. 216; Mazou/Iselin, pag. 55.

⁵¹ Métille/Meyer, pag. 216; Mazou/Iselin, pag. 55.

⁵² Favre-Bulle/Guisan, CR CP II, art. 197 N 20, 25.

⁵³ Muggli, *Heisse Gespräche mit Minderjährigen*, pag. 4; Favre-Bulle/Guisan, CR CP II, art. 197 N 25; Fontanive/Simmler, pag. 499.

⁵⁴ Muggli, *Heisse Gespräche mit Minderjährigen*, pag. 4; Favre-Bulle/Guisan, CR CP II, art. 197 N 20.

crudo ed esplicito, da ridurre l'individuo a un oggetto di soddisfazione sessuale e generare necessariamente nella mente del lettore immagini pornografiche⁵⁵. Di conseguenza, i messaggi meno esplicitamente sessuali non possono essere perseguiti penalmente in applicazione dell'articolo 197 capoverso 1 CP, anche se il carattere sessuale delle attese dell'adulto è chiaro⁵⁶.

Atti sessuali con fanciulli (art. 187 CP)

L'articolo 187 numero 1 CP punisce tre fattispecie distinte. È punito il fatto di compiere un atto sessuale con una persona minore di sedici anni (primo comma), di indurla ad un atto sessuale (secondo comma) o di coinvolgerla in un atto sessuale (terzo comma).

L'articolo 187 numero 1 primo comma CP presume un contatto fisico tra l'autore e la sua vittima, pertanto non si applica nel caso del *grooming in senso lato*⁵⁷.

Per contro, l'articolo 187 numero 1 secondo comma CP può comprendere il comportamento di un adulto che induce una persona minore, tramite scambi virtuali, a compiere un atto sessuale su di sé o su un terzo mentre è osservata dall'autore o da un terzo, ad esempio con una videocamera⁵⁸.

Non vi è invece consenso nella dottrina in merito alla punibilità, ai sensi dell'articolo 187 numero 1 secondo comma CP, dell'incitazione di un fanciullo a praticare la masturbazione in solitudine⁵⁹. In una sentenza dell'8 gennaio 2010, il Tribunale federale aveva ritenuto che il fatto di indurre un fanciullo a un atto di masturbazione su di sé in assenza dell'autore fosse punibile secondo l'articolo 187 numero 1 secondo comma CP⁶⁰.

Inoltre, se il fanciullo è indotto a guardare tramite una webcam un adulto che commette un atto sessuale, l'autore potrà essere punito per aver coinvolto una persona minore di sedici anni in un atto sessuale (art. 187 n. 1 terzo comma CP)⁶¹. Per rientrare nel campo di applicazione di questa disposizione è tuttavia imperativo che il fanciullo possa realmente prendere cognizione dell'atto, sia attraverso la vista sia attraverso l'udito⁶².

Molestie sessuali (art. 198 CP)

Secondo l'articolo 198 CP, chiunque impudentemente molesta intenzionalmente una persona mediante parole, scritti o immagini può essere perseguito a querela di parte.

⁵⁵ Muggli, *Heisse Gespräche mit Minderjährigen*, pag. 4.

⁵⁶ Meyer, pag. 228.

⁵⁷ Fontanive/Simmler, pag. 496; Meyer, pag. 226.

⁵⁸ Mazou/Iselin, pag. 56; Muggli, *Heisse Gespräche mit Minderjährigen*, pag. 4; Meyer, pagg. 226–227.

⁵⁹ Muggli, *Heisse Gespräche mit Minderjährigen*, pag. 4 e Zermatten, CR CP II, art. 187 N 25, ritengono che tale comportamento non sia punibile ai sensi dell'art. 187 n. 1 secondo comma CP, mentre Maier, BSK StGB II, art. 187 N 15, esprime il parere opposto.

⁶⁰ Sentenza del Tribunale federale 6B_702/2009 dell'8 gennaio 2010, consid. 7.4.

⁶¹ Meyer, pag. 227; Fontanive/Simmler, pagg. 498–499; Muggli, *Heisse Gespräche mit Minderjährigen*, pag. 4.

⁶² Fontanive/Simmler, pag. 499; Meyer, pag. 227.

Visto che il mezzo di trasmissione non ha importanza, la disposizione dovrebbe applicarsi sia nel mondo reale che nello spazio digitale⁶³.

Questa disposizione si applica in particolare se l'autore rivolge alla vittima commenti volgari o condivide impudentemente preferenze sessuali. La volgarità dell'atto viene quindi valutata alla luce delle circostanze concrete⁶⁴.

Tuttavia, dato il presupposto della volgarità, allusioni più sottili, domande al fanciullo riguardo alla sua sessualità e l'acquisizione della sua fiducia esulano dal campo di applicazione di questa disposizione. Inoltre, è poco probabile che un fanciullo in una tale situazione informi i genitori o sporga denuncia di propria iniziativa entro il termine richiesto⁶⁵.

2.4 Alcuni esempi di punibilità del grooming in senso lato in Europa

Numerosi Stati puniscono forme di grooming che non sfociano né in un incontro di persona né nella produzione di materiale pedopornografico, in conformità con il parere interpretativo del Comitato di Lanzarote sul grooming⁶⁶.

In Europa, l'esempio dei Paesi Bassi è particolarmente pertinente. Il 1° luglio 2024 è entrata in vigore una norma che disciplina una nuova fattispecie di reato. La nuova norma punisce le «chat sessuali», definite come approcci sessuali invadenti, orali o scritti, considerati dannosi per persone minori o maggiori di sedici anni che si trovano in condizioni di particolare vulnerabilità (art. 251 n. 1 lett. a Codice penale olandese). Tale reato può essere commesso sia online che offline. Non richiede, tra gli elementi costitutivi, che sia stata fatta una proposta di incontro⁶⁷.

Analogamente, nel Regno Unito il diritto penale distingue il reato di grooming, incentrato sulla preparazione di un incontro fisico con il fanciullo (Sexual Offences Act 2003, section 15⁶⁸), dal reato distinto di «comunicazione sessuale con un fanciullo» (Sexual Offences Act 2003, section 15A⁶⁹). Quest'ultimo prevede che un adulto commette un reato se comunica intenzionalmente con una persona minore di sedici anni, a condizione che la comunicazione abbia carattere sessuale o miri a indurre il fanciullo a effettuare una comunicazione a carattere sessuale e che l'autore agisca a scopo di

⁶³ DTF 134 IV 266, consid. 4.7.1; Queloz/Illánéz, CR CP II, art. 198 N 23b. Sussiste tuttavia una controversia al riguardo, cfr. Muggli, *Im Netz ins Netz*, pag. 115; Fontanive/Simmler, pag. 502.

⁶⁴ Queloz/Illánéz, CR CP II, art. 198 N 21.

⁶⁵ Meyer, pag. 229.

⁶⁶ ECPAT, rapporto esplicativo, pag. 82.

⁶⁷ Comunicato del Governo dei Paesi Bassi, *New Act to address sexual offences enters into force on July 1, 2024*, disponibile all'indirizzo: [www.government.nl > Latest > News > data 3.20.2024](http://www.government.nl/latest/news/data/3.20.2024); il Codice penale olandese è consultabile all'indirizzo www.wetten.overheid.nl > Wetboek van Strafrecht.

⁶⁸ Disposizione legale consultabile all'indirizzo: [www.legislation.uk.gov > Explore our collections > Type: UK Public General Acts > 2003 > c.42 > Part. 1 > Child sex offences > Section 15](http://www.legislation.uk.gov/explore/our/collections/type/uk-public-general-acts/2003/c.42/part-1/child-sex-offences/section-15).

⁶⁹ Disposizione legale consultabile all'indirizzo: [www.legislation.uk.gov > Explore our collections > Type: UK Public General Acts > 2003 > c.42 > Part. 1 > Child sex offences > Section 15A](http://www.legislation.uk.gov/explore/our/collections/type/uk-public-general-acts/2003/c.42/part-1/child-sex-offences/section-15a).

gratificazione sessuale. Ciò significa che una persona può essere perseguita penalmente se i suoi contatti con un fanciullo possono essere considerati i primi passi in direzione del grooming, pur senza che il fanciullo sia già stato incitato a compiere atti sessuali. Vi rientrano anche le comunicazioni effettuate mediante una chat online. L'obiettivo di tale disposizione è punire comportamenti inappropriati prima che la comunicazione a carattere sessuale si sviluppi ulteriormente⁷⁰.

2.5 Portata auspicata di una nuova norma penale

2.5.1 Intento

In applicazione del diritto penale vigente, chiunque, a scopo di eccitazione sessuale, entra in contatto con una persona minore di sedici anni e intrattiene conversazioni a carattere sessuale, resta impunito se tali conversazioni non costituiscono uno dei reati illustrati al numero 2.3.2.2⁷¹.

In particolare, l'instaurazione di un rapporto di fiducia, la creazione di un legame di amicizia o di esclusività e i messaggi in cui il carattere sessuale è meno evidente (allusioni sessuali, proposte o avance, commenti ambigui) sfuggono al diritto penale, sebbene l'adulto abbia già iniziato la manipolazione a scopo sessuale e i danni possano concretizzarsi nel fanciullo già in questa fase⁷². È questo il caso degli scambi volti a fargli domande estese e invadenti sulla sua sessualità, sui suoi primi amori e sulle sue esperienze sessuali, nonché sull'avanzamento della sua pubertà⁷³.

Questa situazione ha suscitato numerose critiche nella dottrina⁷⁴ a fronte dell'entità del fenomeno e del crescente numero di vittime (n. 2.2)⁷⁵. Sebbene tra gli studiosi che si sono occupati del tema non vi sia unanimità su come occorra legiferare per lottare al meglio contro il «cybergrooming», l'appello a una modifica legislativa per colmare questa lacuna è condiviso⁷⁶.

2.5.2 Posizione della Commissione

Non potendo che constatare l'esistenza di una lacuna nel diritto penale in materia di punibilità del «cybergrooming», la Commissione ritiene opportuno introdurre una fattispecie specifica per sanzionare i comportamenti che costituiscono adescamento di fanciulli in senso lato.

⁷⁰ Crown Prosecution Service, *Child Sexual Abuse: Guidelines on Prosecuting Cases of Child Sexual Abuse*, disponibile all'indirizzo: www.cps.gov.uk > Prosecution Guidance > Violence against Women and Girls (VAWG) and Child Abuse >

Métaille/Meyer, pag. 216.

⁷² Meyer, pag. 227–228; Paschel et al., pag. 88–89.

⁷³ Muggli, *Sexualdelikte im uns über das Internet*, pag. 360.

⁷⁴ Métaille/Meyer, pag. 216; Muggli, *Sexualdelikte im uns über das Internet*, pag. 360;

Meyer, pag. 229; Fontanive/Simmler, pag. 502; Mazou/Iselin, pag. 59.

⁷⁵ Mazou/Iselin, pag. 55; Vuille/Perrier Depeursinge/Arnal, pag. 47.

⁷⁶ Muggli, *Sexualdelikte im uns über das Internet*, pag. 360; Meyer, pag. 231;

Fontanive/Simmler, pag. 512–13; Mazou/Iselin, pag. 59. Tra le soluzioni legislative proposte nella dottrina, si rimanda in particolare a Meyer, pag. 231, che si esprime a favore di una norma penale specifica contro il «cybergrooming».

Al riguardo, la Commissione ha scelto di non vincolare la punibilità di una comunicazione a carattere sessuale alla preparazione del fanciullo a un potenziale incontro futuro. Il carattere preparatorio dello scambio in vista della commissione del reato perseguibile penalmente non deve quindi più essere al centro della nuova fattispecie. Questa scelta si impone in particolare perché il diritto vigente copre l'adescamento di minori in senso stretto e una norma penale specifica difficilmente andrebbe oltre ciò che è già punibile (n. 1.2, 2.3.2.1).

La Commissione ritiene inoltre che sia giustificato aumentare la tutela dei fanciulli contro le violazioni della loro integrità sessuale in rete. L'attuale utilizzo di Internet e delle TIC facilita di fatto l'avvicinamento ai fanciulli e l'instaurazione di una relazione di fiducia⁷⁷ e consente agli autori di questi atti di beneficiare dell'anonimato, riducendo così il loro timore di subire le conseguenze delle proprie azioni⁷⁸.

Inoltre, le ripercussioni psicologiche e sociali del «cybergrooming» sullo sviluppo di un fanciullo possono essere altrettanto gravi di altre forme di violenza sessuale che avvengono nel mondo reale, in particolare quando il fanciullo è vittima di manipolazione psicologica ed emotiva⁷⁹.

Gli specialisti sentiti dalla CAG-N il 13 febbraio 2025 confermano tale affermazione. Fanno in particolare osservare la natura altamente problematica della manipolazione e dell'instaurazione di un rapporto di fiducia con un fanciullo a scopo sessuale in rete.

La Commissione è stata informata che le autorità penali vengono talvolta a conoscenza di messaggi a carattere sessuale scambiati in rete tra un adulto e un fanciullo, ma che non possono intervenire prima che tali scambi possano essere qualificati come pornografici o prima che l'adulto minacci il fanciullo di pubblicare contenuti che si era precedentemente fatto inviare.

Uno scenario tipico discusso dinanzi alla CAG-N illustra gli atti che vanno puniti con la nuova fattispecie di reato. Si tratta della situazione in cui un adulto prende contatto con un fanciullo e affronta tematiche sessuali (dimensioni del pene, masturbazione, durata dell'erezione) ponendosi come persona di fiducia. In questi contesti, succede che l'autore di tali condotte condivida «consigli» inadatti alla vittima, che secondo i criteri dell'autore aiuterebbero il fanciullo a sviluppare una sessualità «normale». In tali circostanze, è prevedibile che il fanciullo preso di mira possa essere fortemente influenzato dalle discussioni manipolatorie dell'adulto, sia a livello di percezione che di scoperta della propria sessualità. È altresì possibile che la comunicazione a carattere sessuale porti ad abusi più gravi, in particolare se il fanciullo finisce per effettuare pratiche che non avrebbe posto in essere volontariamente e le condivide con l'adulto mediante video.

È stata inoltre attirata l'attenzione della Commissione sul fatto che certi atti, che potrebbero sembrare meno gravi, possono avere pesanti ripercussioni sui fanciulli. È

⁷⁷ Sentenza del TPF BG.2017.34 del 29 dicembre 2017, consid. 4.2; Vuille/Perrier Depeursinge/Arnal, pag. 50; Fontanive/Simmler, pag. 487.

⁷⁸ Paschel et al., pag. 39. Si vedano anche gli stessi autori, pag. 77 segg., per spiegazioni dettagliate sull'utilizzo di Internet e degli smartphone da parte di fanciulli tra gli 8 e i 12 anni di età, nonché sulla loro vulnerabilità ai «cybergroomer».

⁷⁹ Paschel et al., pagg. 88–89.

questo il caso in particolare di scambi online a contenuto sessuale, di commenti manipolatori e di domande intime o inappropriate, che causano danni ai bambini e agli adolescenti che ne sono vittima. Oltrepassano infatti le loro barriere personali e generano paura, vergogna e sensi di colpa.

In conclusione, la frequenza del fenomeno dell'adescamento di fanciulli in rete, la gravità dei danni potenziali causati alle vittime e le lacune del sistema penale attuale rendono necessario un adeguamento del diritto penale.

3 Punti essenziali del progetto

3.1 Necessità di agire e obiettivi

Sebbene il sistema penale vigente consenta di punire determinati atti compiuti da un adulto nell'ambito di conversazioni in rete con un fanciullo, non copre neanche lontanamente l'insieme dei comportamenti che costituiscono grooming. Di conseguenza, le autorità penali sono in grado di intervenire soltanto a partire dal momento in cui viene varcata una certa soglia di gravità, mentre la violazione dello sviluppo sessuale del fanciullo e, pertanto, i danni psicologici e sociali, si verificano al di sotto di tale soglia.

La nuova fattispecie di reato deve permettere di rafforzare la tutela delle persone minori di sedici anni punendo le comunicazioni che un adulto intraprende a scopo di eccitazione sessuale se sono atte a perturbare lo sviluppo sessuale del fanciullo. Questa condizione tiene conto del fatto che non vi è motivo di penalizzare i sentimenti, i pensieri e le convinzioni puramente personali e interiori degli autori se rimangono senza incidenza sul mondo esterno.

La nuova norma penale consente anche di prendere di mira in particolare i delinquenti sessuali in rete che frequentano chat ma non cercano di ottenere un incontro fisico con la propria vittima. Viene infatti operata una distinzione importante tra l'autore motivato da un incontro e da relazioni sessuali nella vita reale («contact-driven») e l'autore spinto da fantasie («fantasy-driven») che privilegia le relazioni virtuali a carattere sessuale⁸⁰.

3.2 La normativa proposta

3.2.1 Introduzione di una specifica fattispecie di reato

Varianti scartate

La CAG-N ha rinunciato a un'integrazione dell'articolo 260^{bis} CP (atti preparatori punibili) finalizzata a coprire le conversazioni che precedono un abuso sessuale commesso sul fanciullo nella vita reale. L'obiettivo di rendere punibile il *grooming in senso lato* indipendentemente dalla futura commissione di un reato non sarebbe infatti raggiunto. Del resto, secondo il diritto vigente gli atti preparatori sono punibili solo

⁸⁰ Zermatten, *Le traitement pénal des délinquants sexuels*, N 215; Meyer, pag. 225–226; Vuille/Perrier Depeursinge/Arnal, pag. 46.

per reati particolarmente gravi, quali l'assassinio, la rapina, la presa d'ostaggio o il genocidio⁸¹.

Analogamente, la Commissione ha concluso che il perseguimento d'ufficio della fattispecie delle molestie sessuali (art. 198 CP) non è una soluzione soddisfacente. L'articolo 198 CP è infatti classificato tra le contravvenzioni e non riflette appieno il grado d'illiceità dell'adescamento di fanciulli, una pratica che può causare conseguenze gravissime e durature, mentre la fattispecie delle molestie sessuali è un'infrazione sussidiaria che sanziona una violazione lieve dell'integrità sessuale⁸². Inoltre, il campo di applicazione ristretto dell'articolo 198 CP non consente di tenere conto dell'insieme dei comportamenti dannosi per i fanciulli commessi nei casi di adescamento (n. 2.3.2.2.)⁸³.

Reato specifico

Solo l'adozione di una norma penale specifica permette di sanzionare in modo mirato i comportamenti ritenuti punibili e di rafforzare così adeguatamente la protezione delle vittime.

Inoltre, l'adozione di una nuova fattispecie di reato consente di tutelare in modo specifico lo sviluppo sessuale dei fanciulli e di riflettere la gravità di una tale violazione con una comminatoria di pena adeguata.

3.2.2 Tutela dello sviluppo sessuale del fanciullo

La nuova fattispecie è intesa a tutelare lo sviluppo sessuale indisturbato dei bambini e degli adolescenti minori di sedici anni, analogamente agli articoli 187 CP e 197 capoverso 1 CP⁸⁴.

Gli atti che costituiscono grooming sono infatti di natura tale da mettere in pericolo lo sviluppo sessuale armonioso delle persone minori di sedici anni⁸⁵, a prescindere da un abuso sessuale posteriore più grave. La letteratura concorda che pressoché tutti gli abusi sessuali commessi su fanciulli hanno conseguenze negative sullo sviluppo della loro personalità e della loro sessualità⁸⁶. A questo proposito non è opportuno distinguere tra violazioni commesse in rete e violazioni sessuali fisiche, poiché il loro impatto non è necessariamente diverso o meno grave⁸⁷.

3.2.3 Norma tecnologicamente neutra

L'iniziativa parlamentare fa riferimento al «cybergrooming» e riguarda le comunicazioni a carattere sessuale che sono trasmesse tramite le TIC. La Commissione è tuttavia giunta alla conclusione che la nuova norma penale debba essere formulata in maniera tecnologicamente neutra.

⁸¹ FF 2022 687, pagg. 69–70.

⁸² Queloz/Illáñez, CR CP II, art. 198 N 2; cfr. anche FF 2022 687, pagg. 71–72.

⁸³ Meyer, pag. 224.

⁸⁴ Zermatten, CR CP II, art. 187 N 7; Favre-Bulle/Guisan, CR CP II, art. 197 N 24.

⁸⁵ Per analogia all'art. 187 CP, cfr. Zermatten, CR CP II, art. 187 N 7.

⁸⁶ Muggli, *Im Netz ins Netz*, pagg. 47–48.

⁸⁷ Paschel et al., pag. 89.

Le disposizioni penali del Codice penale sono in linea di principio formulate in termini tecnologicamente neutro, salvo se la tecnologia utilizzata è un elemento costitutivo della fattispecie (come nel caso dell'abuso di impianti di telecomunicazione di cui all'art. 179^{septies} CP). Ciò significa che gli elementi costitutivi della fattispecie sono definiti indipendentemente dall'effettiva modalità con cui l'atto è commesso e coprono comportamenti sia analogici che digitali. Il diritto penale deve offrire protezione indipendentemente dal mezzo utilizzato per commettere il reato. Le norme penali restano in tal modo aperte alle evoluzioni tecnologiche che non erano prevedibili al momento della loro adozione.

Attualmente, le TIC sono utilizzate per intrattenere conversazioni a carattere sessuale con fanciulli e possono anche amplificarne gli effetti negativi. Le TIC abbassano infatti la soglia di inibizione degli autori di tali condotte e permettono di entrare facilmente in contatto con un gran numero di vittime potenziali⁸⁸. Non bisogna tuttavia escludere la possibilità che i fanciulli siano avvicinati in altro modo, in particolare nella vita reale. Il fatto che l'autore agisca online o offline (di persona o telefonicamente) deve essere punibile in maniera identica, poiché i fanciulli non fanno distinzione tra eventi nella vita digitale o analogica⁸⁹. La Commissione propone quindi una norma penale formulata in termini tecnologicamente neutri.

Poiché la nuova norma penale non si limita a una fattispecie puramente digitale, i termini «cybergrooming», adescamento di fanciulli in rete o persino «grooming», che riguardano violazioni commesse in rete, devono essere abbandonati a favore di «comunicazione a carattere sessuale con fanciulli».

3.2.4 Delimitazioni e concorso di reati

Alcuni atti che costituiscono comunicazione a carattere sessuale ai sensi della nuova fattispecie possono ricadere nell'ambito di altre disposizioni penali. È il caso in particolare delle disposizioni che disciplinano gli atti sessuali con fanciulli (art. 187 n. 1 secondo o terzo comma CP), l'esposizione dei fanciulli alla pornografia (art. 197 cpv. 1 CP) o le molestie sessuali (art. 198 CP) (n. 2.3.2.2). Ne derivano problematiche di concorso di reati e di delimitazione, che dovranno essere risolte dalla giurisprudenza.

Se un abuso sessuale è commesso su un fanciullo ai sensi dell'articolo 187 numero 1 secondo o terzo comma CP, l'analisi dovrà incentrarsi sugli atti concreti commessi dall'autore. Se questi atti sono interamente coperti dall'articolo 187 CP, tale disposizione assorbe verosimilmente i fatti che la nuova norma penale intende disciplinare. Analogamente, se le comunicazioni a carattere sessuale tra l'autore e la sua vittima miravano a preparare il fanciullo a un abuso sessuale commesso successivamente, è concepibile la sola applicazione dell'articolo 187 numero 1 secondo o terzo comma CP⁹⁰.

⁸⁸ Vuille/Perrier Depeursinge/Arnal, pag. 47; Paschel et al., pag. 39; sentenza del TPF BG.2017.34 del 29 dicembre 2017, consid. 4.2.

⁸⁹ Informazione fornita durante le audizioni della CAG-N. Cfr. anche Paschel et al., pag. 89.

⁹⁰ Per analogia al concorso tra l'art. 187 e l'art. 197 cpv. 1 CP, cfr. Zermatten, CR CP II, art. 187 N 53.

Se l'autore, a scopo di eccitazione sessuale, comunica con un fanciullo in maniera vietata dalla nuova norma penale e lo espone in tale contesto a materiale pornografico (art. 197 cpv. 1 CP), si potrebbe configurare un concorso perfetto, dal momento che le due fattispecie puniscono fatti diversi⁹¹. La nuova fattispecie pone infatti l'accento più sulle comunicazioni con le quali l'autore si intromette nell'intimità sessuale del fanciullo o che lo sessualizzano, mentre l'articolo 197 capoverso 1 CP tutela il fanciullo dall'esposizione a contenuti pornografici.

Queste considerazioni si basano sul fatto che l'articolo 187 CP e l'articolo 197 capoverso 1 CP, pur tutelando un identico bene giuridico, non configurano necessariamente un concorso imperfetto. Pertanto, l'articolo 187 numero 1 CP assorbe l'articolo 197 capoverso 1 CP solo a condizione che l'esposizione di un fanciullo alla pornografia sia direttamente collegata alla commissione dell'atto sessuale o al fatto di coinvolgere o indurre il fanciullo a compiere un tale atto⁹². Al di fuori di tali circostanze, si può dunque ritenere configurato un concorso perfetto⁹³. Nell'ottica del nuovo articolo 187^{bis} CP, appare concepibile che questa nuova norma penale entri in concorso perfetto con l'articolo 197 capoverso 1 CP allorquando l'autore non si limiti a un comportamento costitutivo dell'articolo 197 capoverso 1 CP, mostrando ad esempio al fanciullo i suoi organi genitali tramite webcam, ma intrattenga anche con il fanciullo una conversazione a carattere sessuale tipica del comportamento punito penalmente dalla nuova fattispecie.

Se, nel quadro dei comportamenti punibili dalla fattispecie di comunicazione a carattere sessuale con fanciulli, l'autore importuna la sua vittima con parole o immagini volgari, l'applicazione dell'articolo 198 CP deve restare sussidiaria a quella della nuova norma penale.

3.2.5 Rinuncia a una modifica del Codice penale militare

La nuova norma penale non è ripresa nel Codice penale militare poiché non ne esiste la specifica necessità. La fattispecie di comunicazione a carattere sessuale con fanciulli non è legata a un contesto puramente militare e non vi è alcun bisogno di prevedere nel Codice menzionato una norma specifica per punire le comunicazioni a carattere sessuale con fanciulli.

È del resto concepibile che le azioni dell'autore siano costituite da più atti singoli perpetrati per un certo periodo di tempo. Bisogna infatti riconoscere che queste azioni si protraggono generalmente nel tempo, poiché l'autore cerca di instaurare un rapporto di fiducia con il fanciullo (n. 4.3.1). È quindi legittimo temere che sorgano conflitti di

⁹¹ Al pari del concorso tra l'art. 187 e l'art. 197 cpv. 1 CP, Zermatten, CR CP II, art. 187 N 53.

⁹² È questo il caso se l'autore mostra un film pornografico a un fanciullo al fine di eccitarlo e di indurlo a commettere un atto sessuale, se il fanciullo è coinvolto in un atto sessuale durante le riprese di un film pornografico o se ha diretta percezione degli atti sessuali commessi dall'autore tramite webcam (Zermatten, CR CP II, art. 187 N 53).

⁹³ Corte di giustizia del Cantone di Ginevra, AARP/300/2018 del 24 settembre 2018, consid. 2.6.2 e 2.8.8; AARP/370/2020 dell'11 novembre 2020, consid. 4.2.3, AARP/159/2020 del 4 maggio 2020, consid. 2.5.1–2.5.2. In queste ultime due sentenze, la Corte ha rigettato il concorso imperfetto tra gli art. 187 e 197 cpv. 1 CP (cfr. Favre-Bulle/Guisan, CR CP II, art. 197 nota 367).

competenza tra le autorità penali della giustizia civile e di quella militare se gli atti punibili sono commessi solo parzialmente nell'ambito del servizio militare.

Inoltre, alle persone soggette al diritto penale militare si applica la legge penale ordinaria per i reati non previsti dal Codice penale militare, pertanto non ne risulta alcuna lacuna in termini di punibilità (art. 8 Codice penale militare).

Infine, se l'autore è accusato di più reati soggetti gli uni alla giurisdizione militare e gli altri a quella ordinaria, sussiste la possibilità di deferire l'intero procedimento penale al giudizio o del tribunale militare o di quello ordinario (art. 221 Codice penale militare). Di conseguenza, nell'ipotesi in cui il reato di comunicazione a carattere sessuale con fanciulli entri in concorso con uno o più reati di competenza militare, sarebbe possibile deferire l'intero giudizio alle autorità penali militari. Ciò sarebbe particolarmente indicato nel caso in cui i messaggi punibili ai sensi dell'articolo 187^{bis} CP siano stati scambiati esclusivamente durante il servizio militare.

4 Commento all'art. 187^{bis} CP

4.1 Sistematica giuridica

Il bene giuridico tutelato dalla nuova norma penale è lo sviluppo sessuale imperturbato dei bambini e degli adolescenti minori di sedici anni. Dal punto di vista della sistematica giuridica, si propone quindi di classificarla tra i reati contro l'integrità sessuale, più precisamente all'articolo 187^{bis} CP. Appare infatti sensato che la nuova norma penale sia iscritta dopo la disposizione relativa agli atti sessuali con fanciulli (art. 187 CP), che tutela lo stesso bene giuridico.

4.2 Titolo marginale

Si è rinunciato a utilizzare i termini «(cyber)grooming» o adescamento di fanciulli nel titolo marginale, non solo per i motivi illustrati sopra (n. 3.2.3), ma anche per evitare, per quanto riguarda il termine «grooming», di introdurre l'anglicismo nel Codice penale.

Per qualificare i comportamenti punibili dal nuovo articolo 187^{bis} CP, si propone di adottare una nuova disposizione specifica con il titolo marginale «Comunicazione a carattere sessuale con fanciulli». Questa formulazione presenta il vantaggio di non restringere la forma di comunicazione (online o offline), mettendo esplicitamente l'enfasi sul carattere sessuale degli scambi punibili dalla norma.

Si suggerisce inoltre di adottare un nuovo titolo marginale «Messa in pericolo dello sviluppo sessuale dei fanciulli» che comprenderà le fattispecie «Atti sessuali con fanciulli» e «Comunicazione a carattere sessuale con fanciulli».

4.3 Comportamento tipico (art. 187^{bis} cpv. 1 CP)

Il nuovo articolo 187^{bis} CP considera reato ogni comunicazione di un adulto con una persona minore di sedici anni contenente una componente sessuale inadeguata⁹⁴ quando detta comunicazione sia atta a perturbarne lo sviluppo sessuale. Il carattere sessuale inadeguato della comunicazione potrà altresì servire da indizio per stabilire la presenza di una motivazione sessuale da parte dell'autore.

Il mezzo utilizzato è irrilevante. Le comunicazioni possono assumere la forma sia di scritti (in particolare conversazioni in rete) che di scambi audiovisivi, ad esempio tramite una webcam.

La CAG-N ritiene necessario limitare l'intervento dello Stato alla fattispecie in cui la comunicazione a carattere sessuale è atta a perturbare lo sviluppo sessuale del fanciullo. Questa condizione deve servire a meglio individuare gli scambi punibili. Nell'ottica della nuova norma penale, sarà necessario esaminare il contenuto delle comunicazioni per determinare a quale delle seguenti categorie appartengono.

Contenuti privi di carattere sessuale apparente

È possibile che un autore provi eccitazione sessuale affrontando con un fanciullo determinati argomenti che appaiono privi di carattere sessuale. Si potrebbe trattare, tra l'altro, di domande relative ai suoi capelli, ai suoi vestiti, al trucco o ai gioielli che indossa, o ancora alla frequenza dell'igiene personale.

In tali circostanze va negato il rischio che lo sviluppo sessuale del fanciullo sia perturbato per cui il nuovo articolo 187^{bis} CP non si applica.

Contenuti a carattere potenzialmente sessuale

Alcune comunicazioni possono rientrare in una zona più grigia per la loro connotazione sessuale implicita. È in particolare il caso in cui un adulto scriva a un fanciullo: «Fa caldo oggi... Ti piacerebbe succhiare un gelato?» o «Balli bene, muovi il corpo veramente bene»⁹⁵.

Si dovrà allora tenere conto del contesto fattuale in cui si inserisce la comunicazione in questione, come la differenza d'età tra l'adulto e la sua vittima, gli altri messaggi scambiati, le circostanze della conversazione (gli interlocutori si conoscono?) o ancora l'utilizzo delle faccine (in particolare l'occholino o le emoji utilizzate abitualmente per rappresentare organi genitali⁹⁶). Occorrerà inoltre valutare se l'intenzione dell'autore di soddisfare il suo bisogno sessuale sia riconoscibile da altri⁹⁷.

Solo gli elementi concreti consentiranno di determinare se il contenuto è atto a perturbare lo sviluppo sessuale del fanciullo o se, invece, gli scambi non raggiungono un'intensità sufficiente. Per questa categoria di contenuti ci si può dunque ragionevolmente attendere che la distinzione tra comportamenti repressibili e azioni non punibili debba essere operata dalle autorità di perseguimento penale e dai tribunali.

⁹⁴ Cfr. Muggli, *Heisse Gespräche mit Minderjährigen*, pag. 2.

⁹⁵ Esempi tratti da scenari illustrativi contenuti in Paschel et al., pag. 97.

⁹⁶ Cfr. Paschel et al., pag. 97.

⁹⁷ Per analogia con la distinzione tra atti dotati o privi di carattere sessuale apparente, cfr. DTF 125 IV 58, consid. 3b.

Contenuti con una chiara connotazione sessuale

Si tratta di comunicazioni che perseguono manifestamente uno scopo di eccitazione dell'autore e creano un probabile rischio di perturbare lo sviluppo sessuale del fanciullo.

È questo il caso se l'autore fa domande invadenti e fuori luogo sulla sessualità del fanciullo, ad esempio sulla dimensione del suo organo sessuale, sull'avanzamento della sua pubertà, sulle sue esperienze o fantasie sessuali o ancora sulla sua pratica della masturbazione. Vi rientrano anche le richieste di foto di nudo o di contenuti sessuali autoprodotti dal fanciullo, le allusioni e proposte sessuali, la condivisione di desideri, fantasie ed esperienze sessuali, come pure i complimenti con connotazione sessuale e i consigli in materia di sessualità.

L'articolo 187^{bis} CP è previsto anche per punire questo tipo di comportamenti⁹⁸.

4.3.1 Elementi costitutivi oggettivi

Comunicazione

Il termine «comunicazione», definito come il mettersi o trovarsi in contatto, in collegamento con altre persone⁹⁹, è ideale in questo contesto. Raggruppa tutti i comportamenti potenziali di un adulto che entra in contatto con un fanciullo, ha uno scambio con lui o risponde a un fanciullo il quale, credendo che il suo interlocutore sia un minore, ha avviato il contatto.

Tutti i mezzi possibili per un'interazione con un fanciullo, quali la parola, gli scritti, il materiale audiovisivo, la telecomunicazione, sono ricompresi nel termine comunicazione, a prescindere che avvenga o meno in rete.

Questo termine neutro può inoltre avere un ampio campo di applicazione in previsione di nuove tecnologie future.

Con una persona minore di sedici anni

La nuova fattispecie punisce le comunicazioni a carattere sessuale con persone minori di sedici anni. La delimitazione dell'età nell'ambito dell'articolo 187 CP è stata oggetto di numerosi dibattiti prima di essere fissata a sedici anni, età a partire dalla quale il fanciullo è considerato sufficientemente maturo per assumersi la responsabilità del proprio atto¹⁰⁰. Questo limite d'età si ritrova anche nell'articolo 197 capoverso 1 CP, che tutela i fanciulli dalle violazioni della loro integrità sessuale.

Nel quadro del nuovo articolo 187^{bis} CP, non vi è motivo di discostarsi da questo limite d'età. Una persona che può legalmente compiere un atto sessuale deve poter scambiare comunicazioni a carattere sessuale. D'altro canto, l'abbassamento del limite d'età al di sotto dei sedici anni per l'articolo 187^{bis} CP non sarebbe una soluzione soddisfacente. Fino a sedici anni i giovani restano ampiamente colpiti dal fenomeno

⁹⁸ Per esempi pertinenti di situazioni di grooming tratte dalla realtà, cfr. Paschel et al., pagg. 96-98.

⁹⁹ Definizione tratta dal vocabolario Treccani, disponibile all'indirizzo www.treccani.it.

¹⁰⁰ Zermatten, CR CP II, art. 187 N 17, 20; Maier, BSK StGB II, art. 187 N 1; cfr. FF 1985 II 1081.

del grooming¹⁰¹ e mancano ancora di maturità¹⁰², pertanto devono beneficiare della tutela fornita dall'articolo 187^{bis} CP.

Rischio di perturbare lo sviluppo sessuale del fanciullo

La nuova norma penale non intende perseguire tutte le comunicazioni motivate dall'eccitazione sessuale del suo autore. Una tale norma penale sarebbe troppo ampia. Rischierebbe di punire i sentimenti e i pensieri interiori di un individuo e di condurre a un onere della prova eccessivo, nonché a un sovraccarico per le autorità penali¹⁰³.

Per questo motivo, le comunicazioni proibite dall'articolo 187^{bis} CP devono essere di natura atta a perturbare lo sviluppo sessuale del fanciullo. Se tale rischio sussista, andrà valutato analizzando gli scambi tra l'autore e la sua vittima.

Il rischio può insorgere a seguito di diverse condotte, che nella maggior parte dei casi si concretizzano in una combinazione di atti individuali. A titolo esemplificativo, si possono menzionare i comportamenti seguenti¹⁰⁴:

- accesso all'intimità sessuale di un fanciullo per il tramite di scambi su temi a carattere sessuale, di richieste di racconti sulle sue precedenti esperienze sessuali, di domande sui suoi desideri e sulle sue fantasie sessuali, sulla pubertà e sul suo corpo, in maniera atta a portare alla messa a nudo psicologica ed emotiva del fanciullo su temi intimi;
- trasmissione di consigli in materia sessuale riguardanti comportamenti da adottare privatamente o con altri che pretendono di essere educativi ma che sono atti a influenzare la sessualità del fanciullo;
- incitamento del fanciullo a esporsi nudo di fronte all'autore, in particolare mediante webcam, o a inviargli materiale audiovisivo a carattere sessuale autoprodotta dal fanciullo;
- sessualizzazione del corpo del fanciullo con commenti e osservazioni allusivi nonché con avance o proposte sessuali;
- condivisione non richiesta di desideri e fantasie sessuali o di racconti su esperienze sessuali personali;
- sfruttamento del legame di fiducia o di esclusività instaurato con il fanciullo al fine di ottenere da parte sua un certo comportamento a carattere sessuale o informazioni intime riguardo alla sua sessualità;

¹⁰¹ Studio JAMES 2022, pagg. 62 (figura 50) e 64; Studio JAMES 2024, pagg. 69 (figura 57) e 80; cfr. rapporto in adempimento del Po. 19.4111 (disponibile in tedesco e francese), pag. 7, da cui emerge che la fascia d'età più interessata da crimini sessuali in rete è quella dei 10–15 anni.

¹⁰² FF 1985 II 1081; Maier, BSK StGB II, art. 187 N 1.

¹⁰³ Cfr. al riguardo Daniel Gerny, *Wenn sich Pädophile auf Instagram als Kinder ausgeben: Die Politik müht sich seit Jahren vergeblich mit einer Strafnorm gegen Cyber-Grooming ab*, Neue Zürcher Zeitung (NZZ), 20.02.2025.

¹⁰⁴ Esempi tratti dalle audizioni tenute dalla Commissione il 13.2.2025 e dalla letteratura consultata, in particolare Muggli, *Heisse Gespräche mit Minderjährigen*, pagg. 2–3; Muggli, *Sexualdelikte im und über das Internet*, pag. 360; Meyer, pag. 225; Fontanive/Simmiller, pagg. 487–488; Vuille/Perrier Depeursinge/Arnal, pagg. 45–46; Paschel et al., pagg. 81–82, 84. Cfr. anche rapporto in adempimento del Po. 19.4111 (disponibile in tedesco e francese), pag. 9.

- qualsiasi altro comportamento atto a confrontare il fanciullo a una visione errata o perversa della sessualità o atto a influenzare la percezione della sua sessualità, la maniera di esplorarla serenamente o di viverla in modo naturale con sé o con altri.

Al fine di determinare se la comunicazione sessuale è atta a perturbare lo sviluppo sessuale del fanciullo, si terrà conto del comportamento dell'autore, valutando in particolare se detto comportamento è teso a instaurare un contatto stretto con un fanciullo a scopo di saperne di più sulla sua situazione sociale e familiare, sulla sua psicologia, nonché sulla sua maturità emotiva e sessuale. Nella valutazione di questo elemento costitutivo, si potrà parimenti considerare se vi è stato sfruttamento dell'ingenuità e dell'immaturità di un fanciullo al fine di ottenerne la fiducia presentandosi come amico, consigliere o persona di fiducia.

A fronte della vulnerabilità dei fanciulli esposti a tali condotte e dell'importanza del bene giuridico tutelato, l'esistenza di un rischio che lo sviluppo sessuale del fanciullo sia influenzato dalle azioni dell'autore deve essere sufficiente per ritenere che tale elemento costitutivo sia presente. Lo sviluppo sessuale indisturbato del fanciullo va inteso come la possibilità per i fanciulli di sviluppare la propria identità sessuale e le proprie relazioni interpersonali in modo autonomo e liberi da influenze negative. Ciò non significa che il legislatore intende imporre una concezione normativa o un modello normativo dello sviluppo o dell'identità sessuali.

4.3.2 Elemento costitutivo soggettivo

Riguardo all'elemento costitutivo soggettivo, si applicano i principi generali: l'autore deve compiere l'atto consapevolmente e volontariamente, il dolo eventuale è sufficiente nel caso di specie (art. 12 cpv. 1 e 2 CP).

L'autore deve quindi avere coscienza o accettare l'eventualità di stare interagendo con una persona minore di sedici anni. Se l'autore agisce tramite TIC, sono sufficienti chiare indicazioni del fatto che la vittima ha meno di sedici anni (in particolare l'uso di uno pseudonimo o di una piattaforma di discussione riservata a fanciulli)¹⁰⁵.

Non è invece necessario che l'autore abbia l'intenzione di nuocere allo sviluppo sessuale del fanciullo, né che abbia precisa cognizione delle eventuali ripercussioni del suo comportamento sulla vittima. Deve tuttavia essere in grado di apprezzare il valore sociale del suo atto e di prevedere, a grandi linee, la possibile portata delle sue condotte sullo sviluppo sessuale del fanciullo¹⁰⁶.

Inoltre, l'autore commette la fattispecie di reato soltanto se agisce a scopo di eccitazione sessuale. Sebbene a prima vista possa sembrare difficile delimitare e provare l'esistenza di una tale motivazione interna, nella pratica questo ostacolo non dovrebbe essere insormontabile. Infatti, indizi esterni legati al comportamento dell'autore consentiranno di determinare la sua reale intenzione. Bisogna tenere conto del fatto che i comportamenti dei colpevoli di grooming seguono per lo più schemi tipici¹⁰⁷ e che le

¹⁰⁵ Zermatten, CR CP II, art. 187 N 28; TF 6B_487/2021 del 3 febbraio 2023, consid. 3.4.

¹⁰⁶ Cfr. a titolo di confronto Maier, BSK StGB II, art. 187 N 28; Riklin, BSK StGB II, art. 173 N 9; Maeder, BSK StGB II, art. 136 N 22.

¹⁰⁷ Paschel et al., pagg. 81, 82; Muggli, *Heisse Gespräche mit Minderjährigen*, pag. 2; Meyer, pag. 225. V. anche n. 2.1 e 2.5.2.

conversazioni online tra l'autore di tali condotte e la vittima forniranno prove tangibili e ben documentate. Inoltre, un adulto che parla di temi sessuali con un fanciullo che non conosce, o con cui non ha alcun legame particolare, non può giustificare tali conversazioni adducendo un ruolo di educatore sessuale o di consulente in materia sessuale¹⁰⁸.

Questa soluzione, con un effetto restrittivo dell'elemento costitutivo soggettivo, è preferibile all'introduzione di un elenco di eccezioni volte a escludere dal campo di applicazione del reato le persone autorizzate ad avere conversazioni a carattere sessuale con un fanciullo (p. es. gli insegnanti o i genitori). Un tale approccio comporterebbe il rischio di non offrire un elenco esaustivo e adeguato delle persone interessate. Inoltre, gli individui elencati potrebbero sfruttare la loro posizione privilegiata per intrattenere indisturbati comunicazioni a carattere sessuale con un fanciullo a scopo di eccitazione sessuale. L'applicazione dell'articolo 187^{bis} CP quale proposto non esclude invece la possibilità di perseguimento penale nei loro confronti.

4.4 Eccezioni dell'art. 187^{bis} cpv. 2 e 3 CP

I capoversi 2 e 3 della nuova fattispecie di reato sono identici a quelli dell'articolo 187 CP. Pertanto, le comunicazioni a carattere sessuale con un fanciullo non sono punibili se la differenza d'età tra le persone coinvolte non eccede i tre anni (art. 187^{bis} cpv. 2 CP). L'autorità competente può inoltre prescindere dal procedimento penale se il colpevole, al momento dei fatti, non aveva ancora compiuto i vent'anni e sussistono circostanze particolari (art. 187^{bis} cpv. 3 CP)¹⁰⁹.

4.5 Reato di messa in pericolo astratta

Al fine di garantire la sua efficacia, l'articolo 187^{bis} CP punisce la messa in pericolo astratta. Il fatto che si verifichi o meno un danno, ossia una violazione dello sviluppo sessuale del fanciullo, è irrilevante in questa fattispecie. Ciò consente di tenere conto della grande variabilità in termini di natura e gravità delle conseguenze di un abuso di ordine sessuale commesso su un fanciullo, nonché dell'importanza del bene giuridico tutelato per il fanciullo e la comunità¹¹⁰.

¹⁰⁸ Altre norme penali fanno riferimento a una motivazione interna dell'autore, quali gli art. 139, 173 n. 2, 179^{decies}, 185, 224, 256, 261^{bis} CP.

¹⁰⁹ Per maggiori dettagli al riguardo, cfr. Zermatten, CR CP II, art. 187 N 36–38; Maier, BSK StGB II, art. 187 N 30–31.

¹¹⁰ Per analogia all'art. 187 CP. Cfr. al riguardo Muggli, *Im Netz ins Netz*, pag. 50; PC CP, art. 187 N 3.

4.6 Reato perseguito d'ufficio

Conformemente al testo dell'iniziativa, il nuovo reato è perseguito d'ufficio. Ciò mira ad assicurare l'attuazione efficace dell'articolo 187^{bis} CP nonché una tutela adeguata dei fanciulli interessati.

Il perseguimento penale dei colpevoli non deve infatti dipendere dalla presentazione di una denuncia da parte del fanciullo interessato o del suo rappresentante legale. Non è realistico aspettarsi che il fanciullo denunci sistematicamente il comportamento di cui è vittima. I minori di sedici anni non sono infatti spesso in grado di riconoscere che un dato comportamento viola la loro integrità sessuale o sapere che è punito dal diritto penale. D'altro canto, i genitori non sempre sono a conoscenza dei contenuti a cui i loro figli sono esposti su Internet¹¹¹. Inoltre, bisogna anche tenere conto del fatto che il fanciullo ha possibilmente parlato di questioni personali e sensibili con il colpevole, scambiato foto o video intimi o svelato informazioni sulla sua sessualità. Avrà quindi una certa reticenza a condividere questi contenuti con il suo rappresentante legale o con le autorità¹¹².

Motivo per cui è necessario che i terzi o gli operatori delle piattaforme di comunicazione online abbiano la possibilità di denunciare i casi di comunicazione a carattere sessuale con un fanciullo e che le autorità di perseguimento penale possano agire non appena vengono a conoscenza di tali condotte.

4.7 Comminatoria di pena

La pena prevista è una pena detentiva sino a un anno o una pena pecuniaria. Al momento le forme più gravi di comunicazione a carattere sessuale rientrano nell'ambito degli articoli 187 o 197 capoverso 1 CP. Bisogna partire dal principio che in futuro solo le forme medio-leggere di comunicazione a carattere sessuale, in particolare anche le situazioni che si situano in una zona grigia (n. 4.3), rientreranno nella nuova fattispecie penale.

4.8 Ripercussioni su altre disposizioni

La proposta di completare l'elenco dei reati del Codice penale svizzero con una disposizione specifica dedicata alle comunicazioni a carattere sessuale con fanciulli implica la modifica dell'articolo 67 CP relativo all'interdizione di esercitare un'attività.

¹¹¹ Fontanive/Simmler, pagg. 501–502; Vuille/Perrier Depeursinge/Arnal, pag. 50; Muggli, *Im Netz ins Netz*, pag. 115.

¹¹² Meyer, pag. 229.

L'articolo 187^{bis} CP deve essere aggiunto all'elenco dell'articolo 67 capoverso 3 lettera b CP relativo ai reati che comportano un'interdizione di esercitare un'attività implicante un contatto con minorenni. Vi figurano tutti i reati che ledono l'integrità sessuale, a prescindere dal grado d'illiceità (art. 123c Cost.¹¹³)¹¹⁴.

Per contro, non appare necessario aggiungere l'articolo 187^{bis} CP all'elenco dei reati dell'articolo 67 capoverso 4^{bis} lettera a CP. Questa disposizione si applica soltanto alle forme più gravi di crimini sessuali¹¹⁵.

5 Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale

L'introduzione di una nuova norma penale che punisce le comunicazioni a carattere sessuale con fanciulli comporta un onere supplementare per le autorità di perseguimento penale cantonali e i tribunali, che non è attualmente quantificabile. La nuova fattispecie riguarda infatti comportamenti che si situano attualmente al di sotto della soglia d'intervento del diritto penale.

Tuttavia, poiché saranno puniti soltanto i comportamenti atti a compromettere lo sviluppo sessuale dei fanciulli, è lecito ipotizzare che l'applicazione della nuova norma non comporterà un sovraccarico per le autorità di perseguimento penale.

6 Aspetti legali

6.1 Compatibilità con la Costituzione

Conformemente all'articolo 123 Cost., la legislazione nel campo del diritto penale e della procedura penale nonché gli ambiti del diritto qui previsti competono alla Confederazione.

6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Le modifiche della legge federale menzionata sono compatibili con gli impegni internazionali della Confederazione. La Svizzera soddisfa non soltanto le esigenze minime dell'articolo 23 della Convenzione di Lanzarote (Adescamento di minori per scopi sessuali), ma si conforma anche al parere interpretativo del Comitato di Lanzarote sul grooming adottando una norma specifica che punisce le comunicazioni a carattere sessuale con fanciulli a prescindere da un incontro nella vita reale (n. 2.3.1).

¹¹³ RS 101

¹¹⁴ FF 2022 687, pag. 16.

¹¹⁵ FF 2022 687, pag. 16.

Bibliografia

Peter Albrecht, «Sexuelle Handlungen mit Kindern: Versuch oder straflose Vorbereitung», in: *Aktuelle Juristische Praxis (AJP)/Pratique judiciaire actuelle (PJA)* 6/2005, pagg. 751–756 (cit. Albrecht)

Alessandra Cambi Favre-Bulle/Alexandre Guisan, in Alain Macaluso/Laurent Moreillon/Nicolaz Queloz (a c. di), *Commentaire romand, Code pénal II, Art. 111–392 CP*, 2° ed., Basilea 2025, art. 197 CP (cit. Favre-Bulle/Guisan, CR CP II, art. 197)

Stefano Caneppele/Christine Burkhardt/Amandine Da Silva/Lachlan Jaccoud/Fabian Muhly/Sandra Ribeiro, Berna 2022, «Mesures de protection des enfants et des jeunes face aux cyber-délits sexuels. Aspects de la sécurité sociale», rapporto di ricerca n. 16/22 dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) (cit. Caneppele et al.)

Michel Dupuis et al. (a c. di), *Petit commentaire Code pénal*, 2° ed., Basilea 2017, art. 187 CP (cit. PC CP, art. 187)

Karin Fontanive/Monika Simmler, «Gefahr im Netz: Die unzeitgemässe Erfassung des Cybergroomings und des Cyberharassments im schweizerischen Sexualstrafrecht – Zur Notwendigkeit der Modernisierung von Art. 198 StGB», in: *Zeitschrift für Schweizerisches Recht, Band 135 (2016), Heft 5*, pagg. 485–515 (cit. Fontanive/Simmler)

Céline Külling/Gregor Waller/Lilian Suter/Isabel Willemse/Jael Bernath/Patricia Skirgaila/Pascal Streule/Daniel Süss, Zurigo 2022, «JAMES – Giovani, attività, media – rilevamento Svizzera», Università di Scienze Applicate Zurigo (ZHAW) (cit. Studio JAMES 2022)

Céline Külling-Knecht/Gregor Waller/Isabel Willemse/Svenja Deda-Bröchin/Lilian Suter/Pascal Streule/Nicolò Settegrana/Mirjam Jochim/Jael Bernath/Daniel Süss, Zurigo 2024, «JAMES – Giovani, attività, media – rilevamento Svizzera», Università di Scienze Applicate Zurigo (ZHAW) (cit. Studio JAMES 2024)

Stefan Maeder, in Alexander Marcel Niggli/Hans Wiprächtiger (a c. di), *Basler Kommentar, Strafrecht II, Art. 137–392 StGB*, 4° ed., Basilea 2019, art. 136 CP (cit. Maeder, BSK StGB II, Art. 136)

Philipp Maier, in Alexander Marcel Niggli/Hans Wiprächtiger (a c. di), *Basler Kommentar, Strafrecht II, Art. 137–392 StGB*, 4° ed., Basilea 2019, art. 187 CP (cit. Maier, BSK StGB II, Art. 187)

Miriam Mazou/Charlotte Iselin, «Quelle répression pour les cyber-atteintes à l'intégrité sexuelle : revenge porn, (cyber)harcèlement, sextorsion, grooming», in Camille Perrier Depeursinge/Nathalie Dongois (a c. di), *Infractions contre l'intégrité sexuelle, Collection lausannoise – CEDIDAC Nr. 84*, Berna 2022, pagg. 33–60 (cit. Mazou/Iselin)

Pauline Meyer, «Sollicitation d'enfants à des fins sexuelles en ligne», in: *Aktuelle Juristische Praxis (AJP)/Pratique judiciaire actuelle (PJA)* 2/2021, pagg. 224–233 (cit. Meyer)

Sylvain Métille/Pauline Meyer, *Informatique et droit*, 2° ed., collezione Quid Iuris ? n. 20, Ginevra/Zurigo 2025 (cit. Métille/Meyer)

Sandra Muggli, «Heisse Gespräche mit Minderjährigen – Von Cybergrooming und Möglichkeiten zu dessen Sanktionierung», in: *Jusletter* dell'11 giugno 2012 (cit. Muggli, Heisse Gespräche mit Minderjährigen)

Sandra Muggli, «Im Netz ins Netz – Pädokriminalität im Internet und der Einsatz von verdeckten Ermittlern und verdeckten Fahndern zu deren Bekämpfung», in: *ZStStr – Zürcher Studien zum Strafrecht*, vol. 78/2014, pagg. 45–83 e 83–116 (cit. Muggli, Im Netz ins Netz)

Sandra Muggli, «Sexualdelikte im und über das Internet, insb. «Sexting», «Revenge Porn» und «Cyber Grooming»», in: *forumpoenale* 5/2025, pagg. 353–360 (cit. Muggli, Sexualdelikte im und über das Internet)

Felix Paschel/Mary Schultz/Maria von Salisch/Jan Pfetsch, *Cybermobbing, Hatespeech, Sexting und Cybergrooming – Online-Interaktionsrisiken von Kindern und Jugendlichen aus psychologischer Sicht*, 1° ed., Weinheim, Basilea 2025 (cit. Paschel et al.)

Nicolas Queloz/Federico Illáñez, in Alain Macaluso/Laurent Moreillon/Nicolaz Queloz (a c. di), *Commentaire romand, Code pénal II*, Art. 111–392 CP, 2° ed., Basilea 2025, art. 198 (cit. Queloz/Illáñez, CR CP II, art. 198)

Franz Riklin, in Alexander Marcel Niggli/Hans Wiprächtiger (a c. di), *Basler Kommentar, Strafrecht II*, Art. 137–392 StGB, 4° ed., Basilea 2019, art. 135 CP (cit. Riklin, BSK StGB II, Art. 173)

Joëlle Vuille/Camille Perrier Depeursinge/Justine Arnal, «Cybercriminalité et infractions pénales», in Camille Perrier Depeursinge/Sylvain Métille/Joëlle Vuille (a c. di), *Lutter contre la cybercriminalité en Suisse, Collection lausannoise – CEDIDAC Nr. 106*, Berna 2024 (cit. Vuille/Perrier Depeursinge/Arnal)

Aimée Zermatten, in Alain Macaluso/Laurent Moreillon/Nicolaz Queloz (a c. di), *Commentaire romand, Code pénal II*, Art. 111–392 CP, 2° ed., Basilea 2025, art. 187 CP (cit. Zermatten, CR CP II, art. 187)

Aimée Zermatten, *Le traitement des délinquants sexuels – Analyse du cadre légal et de la pratique en Suisse*, 1° ed., Collection Latine (CL), Basilea 2024 (cit. Zermatten, Le traitement des délinquants sexuels)

Lavori preparatori e altri documenti

Messaggio del 26 giugno 1985 concernente la modificazione del Codice penale e del Codice penale militare (Reati contro la vita e l'integrità della persona, il buon costume e la famiglia) (85.047); FF 1985 II 901.

Messaggio del 4 luglio 2012 concernente l'approvazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuali (Convenzione di Lanzarote) (12.066); FF 2012 6761.

Avis sur l'art. 23 de la Convention de Lanzarote et sa note explicative, Sollicitation d'enfants à des fins sexuelles par le biais des technologies de l'information et de la communication (« grooming »), adottato dal Comitato di Lanzarote il 17 giugno 2025, disponibile sul sito: www.coe.int > Comités > Comité de Lanzarote > Documents adoptés (cit. Parere interpretativo del Comitato di Lanzarote sul grooming)

ECPAT International, Rapport explicatif des Lignes directrices concernant l'application du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, settembre 2019, disponibile sul sito: www.ecpat.org > Our Library > Search our Library > Categorie: Justice > OPSC Explanatory Reports (cit. ECPAT, rapporto esplicativo)

Messaggio del 25 aprile 2018 concernente l'armonizzazione delle pene e l'adeguamento del diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni (18.043); FF 2018 2345

La protection des enfants et des jeunes face aux cyber-délits sexuels (disponibile in tedesco e francese), rapporto del Consiglio federale dell'11 gennaio 2023 in adempimento del postulato Quadranti 19.4111 del 24 settembre 2019, disponibile sul sito: www.bsv.admin.ch > Pubblicazioni > Rapporti del Consiglio federale (cit. Rapporto in adempimento del Po. 19.4111)

Rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati del 28 gennaio 2021 sul progetto preliminare di una legge federale sulla revisione del diritto penale in materia sessuale, disponibile sul sito: www.fedlex.admin.ch > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2021 > Parl. (cit. Rapporto esplicativo, Diritto penale in materia sessuale)

Rapporto dell'8 agosto 2021 sui risultati della procedura di consultazione sulla revisione del diritto penale in materia sessuale, disponibile sul sito: www.fedlex.admin.ch > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2021 > Parl. (cit. Rapporto sui risultati della procedura di consultazione, Diritto penale in materia sessuale)

Armonizzazione delle pene e adeguamento del diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni. Oggetto 3: Legge federale sulla revisione del diritto penale in materia sessuale. Rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati del 17 febbraio 2022; FF 2022 687

Legge federale del 16 giugno 2023 sulla revisione del diritto penale in materia sessuale; FF 2023 1521

Ufficio federale di statistica, Statistica criminale di polizia (SCP), Rapporto annuale 2025 dei reati registrati dalla polizia, Neuchâtel 2026, pag. 52, disponibile sul sito: www.bfs.admin.ch > Statistiche > Criminalità e diritto penale > Polizia > Statistiche cantonali SCP > Pubblicazioni (cit. SPC, Rapporto annuale 2025)